

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente :		Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	582	TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modifica- zioni ed integrazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1727; per quanto concerne i diplomi rilasciati dall'Istitu- to superiore di educazione fisica di Na- poli entro l'anno accademico 1959-60 (2752)	585
Proposte di legge (Discussione e approva- zione):		PRESIDENTE	585, 586
DE CAPUA ed altri: Modificazione alle nor- me per la nomina dei vincitori nei con- corsi per titoli ed esami a posti di diret- tore didattico banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (1761);		BALDELLI, <i>Relatore</i>	585
Senatori PICARDI ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico governativo deno- minato B/4, banditi a norma dell'arti- colo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (<i>Approvato dalla VI Commis- sione permanente del Senato</i>). (2647)	582	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pub- blica istruzione</i>	585
PRESIDENTE	582, 583, 584	Disegni di legge (Discussione e approva- zione):	
BALDELLI	582, 583, 584	Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara. (<i>Approvato dalla VI Commis- sione permanente del Senato</i>). (2690)	586
BUZZI, <i>Relatore</i>	583	PRESIDENTE	586
SCIORILLI BORRELLI	583, 584	PITZALIS, <i>Relatore</i>	586
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	583	Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione (2401)	586
MAROTTA MICHELE	584	PRESIDENTE	586, 588, 589, 590, 595, 596
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		CERRÈTI ALFONSO, <i>Relatore</i>	586, 591
Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana al- estero. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2649)	585	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	589, 595
PRESIDENTE	585	PITZALIS	589, 590
		RUSSO SALVATORE	590, 591
		MARANGONE	590, 591
		GREZZI	592
		LIMONI	592
		DE GRADA	593, 594

	PAG.
BADINI CONFALONIERI	594
BALDELLI	594
CAIAZZA	595
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	599

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Marotta Michele partecipa, a sua richiesta, alla discussione delle proposte di legge concernenti i direttori didattici senza voto deliberativo.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Capua ed altri: Modificazione alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (1761) e dei senatori Picardi ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico governativo denominato B/4, banditi a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 », d'iniziativa dei deputati De Capua, Pitzalis, Leone Raffaele, Fracassi, La Penna, D'Arezzo, Quintieri, e « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico governativo denominato B/4, banditi a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 », d'iniziativa dei senatori Picardi, Focaccia, Tirabassi, Angelini Nicola,

Lombardi, Moneti, Genco, Bellisario, Ferrari, già approvata quest'ultima dalla VI Commissione permanente (Istruzione pubblica e Belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 dicembre 1960.

È anche presente all'ordine del giorno la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Moltisanti e Barbaro: « Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B-3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 » (1918). In proposito debbo avvertire che l'ex Presidente della Commissione Istruzione del Senato, mi faceva osservare tempo addietro che la proposta stessa appariva superata dalla proposta Pitzalis, mentre dagli atti della VI Commissione del Senato risulta che la proposta di legge n. 1918 dovrebbe considerarsi assorbita dalla Pitzalis n. 1666. Ho voluto chiarire anticipatamente questo punto, dato che per scrupolo e in relazione ai preannunciati emendamenti concernenti il concorso B/3, avevo disposto che fosse posta all'ordine del giorno anche la n. 1918. Vedrò, presso la segreteria generale della Camera, se sarà possibile far depennare dall'ordine del giorno della Commissione la proposta stessa.

BALDELLI. Mi pare che quanto è stato detto dall'onorevole presidente in riferimento alla proposta Moltisanti e Barbaro n. 1918, di cui sono stato relatore, sia più che esatto: essa è sicuramente da considerare superata dalla avvenuta approvazione della proposta di legge n. 1666. Piuttosto si pone il problema di estendere il disposto delle proposte di legge De Capua ed altri e Picardi ed altri, anche ai partecipanti al concorso a posti di direttore didattico, denominato B/3; per evidenti ragioni di obiettività e di equità noi non potremmo fare a meno di considerare sullo stesso piano i tre concorsi: A-2, B-4 e B-3 che si presentano identici sia per l'epoca in cui furono svolti sia per la circostanza dell'uguaglianza del titolo conseguito. Il riferimento che si fa nella proposta Picardi della votazione di 120/200 è dovuto al sistema che la Commissione predispose per l'assegnazione del punteggio a sua disposizione. Dire 120/200 o 60/100 è la stessa cosa; è una idoneità che ridotta a decimi significa in ambedue i casi: 6/10. Il problema va visto sotto il profilo della disponibilità dei posti e del numero di coloro che vi sono interessati. Su ciò penso che una parola chiarificatrice ce la potrebbe dire il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Nella proposta Picardi si parla di 202 posti mentre nella proposta De

Capua si parla di 112 posti dello stesso concorso denominato B-4.

C'è poi una differenza nel criterio delle votazioni: mentre nella Picardi la votazione minima complessiva è di 120/200, nella De Capua è di 120/200 ma si fa riferimento anche ad una votazione complessiva inferiore a 105/150 con almeno 90/150.

BALDELLI. La differenza di posti non può dipendere che da un errore materiale della proposta De Capua; mentre la specificazione di punteggio non fa altro che ripetere le condizioni minime volute dalla legge in genere per essere inclusi nella graduatoria.

BUZZI, *Relatore*. Mi rimetto per la relazione a quanto già detto in sede referente, nella seduta del 10 febbraio 1961. Mi pare che nella proposta di legge De Capua si sia inteso introdurre la distinzione tra votazione per esame e votazione complessiva per titoli ed esami, mentre con la proposta Picardi ci limitiamo ad estendere l'esaurimento della graduatoria nei limiti dei 120/200.

Sono comunque dell'avviso che dobbiamo operare sul testo della proposta di legge Picardi.

PRESIDENTE. Trattandosi di due proposte di legge, largamente coincidenti nel contenuto, dobbiamo procedere alla unificazione delle medesime o a sceglierne una come testo base. Poiché delle due, una proposta di legge ci perviene dal Senato e d'altra parte è indicata come più rispondente allo scopo, pongo in votazione la proposta di passare agli articoli sulla base del testo della proposta di legge n. 2647 dei senatori Picardi ed altri.

(La Commissione approva).

Alla proposta Picardi è stato presentato un emendamento dai deputati Pitzalis, Reale Giuseppe, Buzzi, Titomanlio Vittoria, Marotta Michele, Foderaro, Buffone e Rampa del seguente tenore:

« Al secondo comma sostituire le parole: « indetto ai sensi dell'articolo 4 » con le seguenti altre: « e al concorso per titoli a 200 posti di direttore didattico, denominato B/3, indetti ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4 ».

Lo stesso emendamento, ma in forma più ampia, è stato presentato dagli onorevoli Caiazza, Sciorilli Borrelli, Grezzi:

« Dello stesso beneficio fruiscono i candidati del concorso ordinario per titoli a 202 posti denominato B/3 di direttore didattico, indetto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21

aprile 1947, n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima complessiva di 30/50 corrispondenti a 120/200 ».

L'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dal punteggio complessivo conseguito nei concorsi che danno titolo alla nomina ».

Mi pare che il contenuto degli emendamenti sia identico. Non ci sono differenze sostanziali.

SCIORILLI BORRELLI. Riterrei opportuno accentuare il riferimento ai tre concorsi destinando un comma a ciascuno di essi. È una questione di forma.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico.

Ne do lettura:

« I candidati al concorso per esami e titoli a 202 posti a direttore didattico, denominato B/4, indetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima complessiva di 120/200, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici fino ad esaurimento della graduatoria.

Dello stesso beneficio fruiscono i candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico, denominato A/2, indetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato.

L'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dal punteggio complessivo conseguito nei concorsi che danno titolo alla nomina ».

Pongo in votazione il primo comma al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. In esso dovrebbe essere inserito un emendamento riflettente anche il concorso B/3.

SCIORILLI BORRELLI. Come si ricorderà, il concorso B/3 ebbe una riapertura di termini. I tre concorsi seguirono diverse vicende e sarebbe quindi meglio, a mio parere, che venissero trattati separatamente.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarei del parere di approvare l'articolo così come esso è, in quanto, mentre il concorso B/3 fu soltanto per titoli e non vi fu quindi prova di esame, gli altri concorsi furono per titoli ed esami. L'allargamento, non troverebbe consenso presso il

Ministero ed io pertanto debbo esprimere ogni possibile riserva.

SCIORILLI BORRELLI. L'obiezione prospettata dall'onorevole rappresentante del Governo ha un suo fondamento, ma è superata dal fatto che per la partecipazione a quel concorso veniva richiesto all'interessato di aver conseguito l'idoneità in un concorso. Successivamente, nel 1950 con la legge Pucci-Carcattera, tale condizione non fu più posta, e si è verificato che entrarono nei ruoli anche elementi che non erano stati sottoposti a prova di esame, per cui non sarebbe equo ora adottare un criterio assolutamente rigoroso nei confronti dei pochi rimasti.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbero quattordici.

MAROTTA MICHELE. Rispetto ai provvedimenti originari, concernenti i concorsi B/3 e B/4, la proposta Pitzalis stabilì che i sette decimi conseguiti nel concorso per soli titoli (B/3) equivalevano ai sette decimi conseguiti nel concorso per titoli ed esami (B/4). Ora, se i sette decimi dell'uno equivalgono ai sette decimi dell'altro concorso, mi pare che si possa stabilire analogo rapporto di parità tra coloro che hanno conseguito il punteggio di sei decimi nei due concorsi.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione sia d'accordo sulla sostanza dell'emendamento.

BALDELLI. Propongo di articolare il secondo comma, in modo da distinguere il concorso A/2 dal concorso B/3, che vogliamo ora aggiungere. L'emendamento potrebbe essere il seguente:

« Dello stesso beneficio fruiscono:

a) i candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico, denominato A/2, indetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

b) i candidati del concorso per soli titoli a 200 posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 denominato B/3 ».

Debbo, tuttavia, esprimere il dubbio che non si dia luogo a difficoltà interpretative per aver fatto riferimento nel comma precedente al punteggio di 120 su duecento, mentre i punteggi dei concorsi in questione sono stati variamente innovati e concepiti per variare di disposizioni regolamentari e delle commissioni esaminatrici.

SCIORILLI BORRELLI. Direi sei decimi, perché dove si è valutato in duecentesimi, dove in centesimi e dove in cinquantiesimi.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si potrà mutare la votazione minima complessiva in sei decimi, al primo comma. In tal modo ci si riferisce tanto all'un caso che all'altro e si comprende benissimo.

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma di cui ho dato testé lettura e che riassume gli emendamenti Pitzalis e Sciorilli Borrelli.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

« I candidati al concorso per esami e titoli a 202 posti di direttore didattico, denominato B/4, indetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima complessiva di 120/200, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici fino ad esaurimento della graduatoria.

Dello stesso beneficio fruiscono:

a) i candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico, denominato A/2, indetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

b) i candidati del concorso per soli titoli a 200 posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B/3.

L'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dal punteggio complessivo conseguito nei concorsi che danno titolo alla nomina ».

Propongo infine che, in relazione agli emendamenti approvati, venga modificato anche il titolo della proposta di legge, come segue:

« Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi a posti di direttore didattico governativo denominati B/4, A/2 e B/3 banditi a norma degli articoli 9, 4 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e dei decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

La proposta di legge verrà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero ».

Debbo al riguardo far presente alla Commissione che l'onorevole Codignola, che non può essere oggi presente nella nostra Commissione per motivi di carattere familiare, mi ha espresso la preghiera di voler rinviare la discussione del provvedimento in quanto desidera intervenire sul problema della diffusione del libro italiano all'estero. Conoscendo la competenza dell'onorevole Codignola in questa materia ritengo che tutti vorranno ascoltare la sua parola.

Propongo in conseguenza di rinviare la discussione del provvedimento, alla prossima riunione della nostra Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Modificazione ed integrazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, per quanto concerne i diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-60 (2752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modificazione ed integrazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, per quanto concerne i diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-60 », di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Colasanto, Cortese Giuseppe, Cortese Guido, Frunzio, Reale Giuseppe, Leone Raffaele, Romano Bruno.

Il Relatore, onorevole Baldelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BALDELLI, *Relatore*. La proposta di legge della collega onorevole Titomanlio, si propone di riservare a coloro che si sono diplomati presso l'Istituto di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-60, lo stesso trattamento che è stato riservato ai di-

plomati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, per effetto dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

Come i colleghi ricorderanno questo articolo fu inserito mentre la Commissione discuteva una serie di proposte di legge tendenti ad avviare a soluzione il problema degli incaricati di educazione fisica non aventi titolo specifico. Infatti la legge 30 dicembre 1960, n. 1727, stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione è tenuto alla istituzione di corsi al termine dei quali gli incaricati di educazione fisica acquisteranno un titolo legale per poter partecipare ai concorsi per le cattedre di educazione fisica. L'articolo 7 della citata legge ha voluto riservare, però, agli allievi dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma un trattamento particolare, dispensandoli dalle prove di esame per l'abilitazione concedendo a quelli che si fossero diplomati entro il 1959-60 la facoltà di partecipare a concorsi a cattedre per soli titoli, a norma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Poiché nel frattempo l'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli — con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, n. 476 — ha avuto il suo pieno riconoscimento giuridico, sembra ovvio riconoscere agli allievi di questo istituto lo stesso trattamento previsto per gli allievi dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

A questo punto io debbo porre una domanda all'onorevole rappresentante del Governo, sapere cioè se, per caso, non sia intervenuto lo stesso riconoscimento a favore di altri istituti superiori di educazione fisica; ché, ove così fosse, riterrei opportuno emendare la presente proposta di legge, accordando gli stessi benefici anche ai diplomati da altri istituti consimiliari se riconosciuti entro lo stesso anno scolastico, sia per equità sia per evitare a breve scadenza di tempo di essere sollecitati a soddisfare richieste in tal senso.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Hanno ottenuto il riconoscimento anche gli istituti superiori di Bologna e di Firenze; al Ministero la proposta di legge dell'onorevole Titomanlio — presentata il 28 gennaio 1961 — è pervenuta nel testo primitivo, che è stato poi sostituito, e quindi mi trovo nella situazione di non avere elementi sufficienti a proposito del testo definitivo.

Per queste ragioni debbo chiedere di rinviare la discussione perché io possa sentire la Direzione interessata e vedere anche qual è la situazione attuale degli altri istituti.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario chiede di rinviare l'esame della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione sarà ripresa in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara », già approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione pubblica e Belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 dicembre 1960. Sul provvedimento, che comporta onere finanziario, la V Commissione Bilancio si è espressa favorevolmente.

Il Relatore, onorevole Pitzalis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PITZALIS, Relatore. La relazione annessa al disegno di legge documenta ampiamente le finalità dell'Ente e le esigenze che hanno portato il Governo a porre dei fondi a disposizione dell'Ente stesso per la sua importantissima funzione che è quella di costituire scuole per la diffusione dell'istruzione tecnico-professionale ad indirizzo marinaro, per la preparazione delle maestranze per la Marina mercantile ed in genere per le attività marittime.

La vita dell'Ente è veramente organizzata in modo egregio per il raggiungimento di queste finalità ed il suo intervento nelle zone ove è opportuno e necessario istituire scuole del tipo accennato, è sensibile, attento e pronto. L'opera svolta da queste scuole può essere valutata attraverso i controlli che il Ministero della pubblica istruzione effettua, sulla base della facilità di ingaggio di questi giovani licenziati dalle scuole dell'Ente. Per questi motivi si è ritenuto opportuno un ulteriore intervento del Governo a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara elevando il contributo annuo da lire 167.000.000 a lire 250.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 167.000.000 di cui l'Ente nazionale per l'educazione marinara beneficia, per effetto della legge 9 agosto 1954, n. 655, è elevato a lire 250.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di lire 83.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione », già approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione pubblica e Belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 luglio 1960.

Il Relatore, onorevole Cerreti Alfonso, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CERRETI ALFONSO, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge d'iniziativa governativa, n. 2401, su cui mi accingo a riferire, si ricollega al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, che in base alle leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale, decentra ai Rettori di

università e ai provveditori agli studi alcuni servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Il decreto 30 giugno 1955, per le università, limitava il decentramento ai provvedimenti concernenti la carriera, il trattamento economico, i congedi straordinari, le aspettative, i riconoscimenti di servizio ai fini economici e di carriera, i trasferimenti, la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, la cessazione e la riammissione in servizio e la liquidazione provvisoria del trattamento di pensione, relativi agli assistenti e agli ordinari e le sanzioni disciplinari relative al personale tecnico e subalterno; mentre per i provveditori, il decentramento riguardava il personale direttivo e insegnante di ruolo degli istituti e delle scuole di ordine secondario, limitatamente ai provvedimenti concernenti: *a)* aumenti periodici di stipendio; *b)* attribuzione delle quote complementari di carovita; *c)* collocamento in aspettativa; *d)* riconoscimento dei servizi ai fini economici e di carriera; *e)* liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione; *f)* collocamento a riposo per limiti di età; *g)* liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza e, con l'articolo 6 della stessa legge: *a)* la nomina dei capi Istituto incaricati; *b)* l'esonero dall'insegnamento dei capi d'Istituto di istruzione tecnica e la riduzione dell'orario di insegnamento dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale; *c)* la concessione dei congedi straordinari al personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione secondaria, compresi i congedi per gravidanza e puerperio.

Il disegno di legge n. 2401, oggi all'ordine del giorno, mentre conferma le vigenti norme sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai provvedimenti concernenti il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, all'articolo 1 devolve ai provveditori agli studi, per il personale non insegnante di ruolo a carico dello Stato i provvedimenti concernenti: *a)* gli aumenti periodici di stipendio; *b)* l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia; *c)* il riconoscimento del servizio civile e bellico ai fini dell'anticipazione degli aumenti di stipendio; *d)* la concessione di congedi straordinari; *e)* il collocamento in aspettativa; *f)* il collocamento a riposo per limiti di età; *g)* la liquidazione provvisoria del trattamento di

quiescenza; inoltre nell'articolo 2 devolve ai provveditori la decisione definitiva sui ricorsi, proposti avverso provvedimenti di capi d'istituto concernenti gli insegnanti supplenti e il personale non insegnante non di ruolo a carico dello Stato.

All'articolo 3 sono devoluti al provveditore agli studi anche i provvedimenti concernenti gli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, le quote di aggiunta di famiglia per contratto matrimonio e per nascita di figli per il personale non insegnante di ruolo appartenente ad istituti o scuole d'istruzione secondaria dotati di autonomia amministrativa.

Ai Rettori d'università e ai Provveditori, a seconda della rispettiva competenza, l'articolo 4 devolve i provvedimenti concernenti i trattamenti di missione per i personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1955, n. 766, e all'articolo 4 della legge che stiamo esaminando e cioè per gli assistenti e i titolari e per il personale direttivo e insegnante di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e per il personale non insegnante.

Con i primi quattro articoli il disegno di legge in discussione completa così i provvedimenti di decentramento riguardanti il personale direttivo e insegnante, estendendoli anche al personale non insegnante. La seconda parte della legge concerne l'autorizzazione per l'acquisto di beni immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati e sostituisce l'articolo 8 del citato decreto 30 giugno 1955 con l'articolo 5 della legge in oggetto che riporta integralmente il primo comma dell'articolo 8, mentre aggiunge nei seguenti le modalità per l'accettazione di liberalità disposte con atti *mortis causa* e conferma la competenza del Governo per l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinati a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni e per l'acquisto di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma.

I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di donazioni, eredità o legati in favore di università o istituti di istruzione universitaria sono emanati dal Rettore dell'università e quelli per gli istituti dell'ordine scolastico dal provveditore agli studi, come dal decreto 30 giugno 1955, n. 766.

L'articolo 6 attribuisce ai Rettori i provvedimenti concernenti le quote di aggiunta di famiglia, i congedi straordinari per gli assistenti tecnici e ausiliari incaricati e gli aumenti periodici di stipendio, i provvedimenti nei casi di assenza per malattia, la sospensione cautelare dal servizio e la cessazione dal servizio nei confronti delle categorie d'impiegati statali non di ruolo.

L'articolo 7 tratta del controllo preventivo, di competenza della ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con gli articoli 1 e 3.

Assai importante ed opportuno ritengo l'articolo 8 che riguarda le modalità per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria, banditi dal Ministero, che è autorizzato, ed è questa la novità, a nominare tante commissioni esaminatrici quante sono le sedi di esame, stabilite nel bando stesso, con il limite massimo di 10 sedi.

Le commissioni risultano composte di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo — con funzioni di Presidente; di due presidi o professori di ruolo di scuole secondarie statali in attività di servizio o a riposo. Le mansioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Altra innovazione è prevista per la scelta dei temi di concorso.

Il tema, che è unico per tutte le sedi, viene scelto da un comitato composto dai presidenti delle commissioni dei singoli concorsi (che si riunisce a tal fine presso il Ministero della pubblica istruzione entro otto giorni dell'inizio delle prove).

Il comitato può anche riunirsi per coordinare le operazioni di concorso e per procedere alla valutazione dei titoli, limitatamente ai candidati che abbiano riportato nelle prove di esame la votazione totale minima di sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova e per compilare le graduatorie uniche, in modo che ci sia una valutazione unica e non tante interpretazioni quanti sono i presidenti e questa potrebbe essere una ragione valida per approvare l'articolo.

Ho esposto in sintesi piuttosto rapida il contenuto di questa legge, la quale mentre completa il quadro del decentramento burocratico del Ministero della pubblica istruzione, aumenta i poteri dei rettori di università e dei provveditori agli studi, i quali ultimi vedono accrescere di giorno in giorno il già notevole lavoro e le loro responsabilità,

e restano sempre in attesa di un dovuto riconoscimento da parte del Ministero.

Di questa legge è importante innovazione quella che riguarda la nomina di un massimo di dieci commissioni per rendere più spediti i lavori di concorso e per assicurare quanto più possibile l'unità dei criteri nella formulazione dei giudizi e nel computo dei titoli.

Si potrà affacciare qualche dubbio sul funzionamento del comitato dei presidenti, i quali dovranno superare difficoltà di vedute e di indirizzo, ma l'innovazione, che attende la conferma della esperienza, gioverà indirettamente ad un più rapido e sereno svolgimento delle operazioni di concorso.

Per quanto ho detto, mi auguro che questa legge, già approvata dalla competente Commissione del Senato della Repubblica, ottenga il suffragio favorevole anche da parte della nostra Commissione per la sua importanza e per le sue finalità che sono indubbiamente di giovamento alle pressanti e urgenti necessità della nostra scuola e delle università.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Desidererei esporre io stesso alcune considerazioni, che possono avere carattere pregiudiziale.

Il disegno di legge riguarda in effetti due argomenti di carattere notevolmente diverso. Il primo è compreso negli articoli dal 1° al 7° e concerne il vero e proprio decentramento amministrativo, mentre l'articolo 8 è una disciplina di concorsi.

Per quanto riguarda il primo argomento, vorrei dire, sulla base della mia esperienza di professore di università, che è straordinariamente utile e necessario che il decentramento si accentui. Ricordo che nel 1955, i provvedimenti di decentramento trovarono una certa resistenza da parte della amministrazione centrale, resistenza dovuta alla conservazione di certe tradizioni. È indispensabile, ora, fare un ulteriore passo avanti. Spesso si dovrebbero chiedere autorizzazioni al Ministero ed ai prefetti anche per pratiche urgenti, ma di poco conto; oggi, di fatto, ciò non avviene, specie per quanto concerne le autorizzazioni da richiedere ai prefetti.

Per quanto riguarda invece, l'articolo 8, debbo far osservare che la materia relativa ai concorsi è disciplinata da regolamenti e non da leggi e precisamente dal decreto 9 dicembre 1926, n. 2480. Non solo, ma negli stati giuridici del personale insegnante si dice che il regolamento determina le classi di concorso, le cattedre alle quali ciascuno di essi

dà accesso, i titoli, i voti, le norme concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici, ecc. La materia contenuta nell'articolo 8 e quindi tutta materia di regolamento e non posso non porre in rilievo tale situazione, per maggiore consapevolezza della Commissione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il collegamento della materia trattata nei primi 7 articoli con quella trattata nell'articolo 8 risiede nel fatto che anche con quest'ultimo articolo si attua un decentramento, sia pure nel settore specifico dei concorsi.

PRESIDENTE. È materia che è disciplinata con un regolamento, con un decreto-legge e, pertanto, può essere modificata anche con l'altro decreto. Talvolta si cade nell'errore di portare nelle leggi, materia di regolamento. È un atto di deferenza verso il Parlamento, lo gradiamo, ma bisogna essere consapevoli di quanto si vuol fare.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché si esaminavano varie possibilità di decentramento non sembrava fuori luogo attuarlo anche per quanto riguarda gli esami che debbono avere la loro unitarietà di orientamento, ma che possono più opportunamente essere tenuti in varie sedi, così da non sottoporre i candidati a viaggi costosissimi e le commissioni a un lavoro di molti mesi.

Inoltre poiché a queste commissioni sono assegnati funzionari dei provveditorati e ad essi vengono affidate gran parte delle incombenze amministrative si è ritenuto di collegare con questo provvedimento, anche la disciplina dei concorsi, la cui unitarietà è stata mantenuta con l'introduzione del comitato dei presidenti, ma decentrandoli di fatto nel riconoscimento formale di una pluralità di commissioni. Questo è l'elemento formale che ha fatto operare la connessione.

Non sono certo insensibile al richiamo fatto dall'onorevole Presidente per cui un decreto potrebbe costituire egualmente la risoluzione del problema, ma poiché il provvedimento in esame è stato già approvato dal Senato e ci si sta già orientando per le commissioni in corso, ci si potrebbe servire di questo articolo 8 per procedere più rapidamente nell'effettuare il decentramento.

PITZALIS. Mi soffermerò particolarmente sull'articolo 8, vorrei però dire, in via preliminare, che il provvedimento dà l'impressione di non essere stato sufficientemente studiato.

Concordo per quanto riguarda il decentramento di attività che riguardano il per-

sonale amministrato nella scuola ma per decentrare, occorre, innanzitutto, esaminare se gli uffici presso i quali vengono decentrate delle attività, sono sufficientemente attrezzati.

La nostra esperienza ci dice che i provveditorati agli studi, nella loro attuale situazione, non solo non riescono, con le attrezzature e gli organici di cui sono ora dotati, a espletare in modo soddisfacente le competenze loro attribuite, ma nemmeno a garantire l'ordinaria attività dei servizi. Con la mania del decentramento, che avrebbe dovuto essere preceduto da un potenziamento dei quadri del personale e dei servizi, non facciamo altro che complicare la situazione invece di adeguare i servizi alle esigenze della scuola.

Come osservazione di carattere generale debbo quindi dire che, se gli uffici del Ministero vanno a rilento nei riguardi delle attività contemplate nel presente provvedimento, ben più a rilento andranno i provveditorati agli studi che non sono attrezzati, non dico a recepire, ma neanche ad impiantare quei servizi. Ciò affermo pur riconoscendo l'utilità di un decentramento al quale corrisponda un potenziamento dei servizi.

Qualche osservazione va fatta poi anche sul merito di certi decentramenti, piuttosto discutibili poiché alcuni provvedimenti, per necessità di cose, ritorneranno sempre al Ministero della pubblica istruzione, al centro. Così per i ricorsi, che affluiranno ugualmente al Ministero perché, come sappiamo, localmente si crea un clima di diffidenza, certamente infondata, ma esistente; e a seguito di questi ricorsi il Ministero, nel suo potere discrezionale, come accade ora, provvederà ad inviare ispettori per gli accertamenti.

Sono questioni, comunque, che approfondiremo in sede di esame degli articoli. La mia dichiarazione di carattere generale è: favorevolissimo al decentramento, ma attuato con metodo e purché abbia per base il riordinamento ed il potenziamento degli uffici.

Passiamo ora all'articolo 8. Non comprendo perché esso sia stato introdotto nel presente provvedimento. È un articolo innovatore non dal punto di vista formale ma sostanziale; è contrario al principio di unitarietà che deve regolare i concorsi a carattere nazionale quando sono per uno stesso ruolo. Per snellire i concorsi e per sollevare dalle spese i candidati, si consente, anche formalmente, l'istituzione di una pluralità di commissioni, tra le quali possono sussistere notevoli difformità di orientamento e di valutazione.

RUSSO SALVATORE. Lo stesso avviene per le sottocommissioni, che pure oggi di fatto operano.

PITZALIS. Ogni commissione è giudice sovrano del concorso per il quale è costituita, mentre con questo provvedimento si toglie ad essa il potere di giudizio che è, in certi casi, riservato al comitato dei presidenti. Una tale struttura distrugge il principio sostanziale sempre affermato dal nostro ordinamento amministrativo, soltanto per eliminare certe difficoltà e per facilitare l'inserimento di un funzionario di provveditorato.

O andiamo incontro ai concorsi regionali, ed in questo caso si dovrebbe fare un concorso tipico per regione, che sarebbe una salvaguardia per certe situazioni delle province meridionali e della Sardegna, oppure si mantiene l'unità del concorso che è garanzia per tutti.

Mi stupisce che proprio il Ministero della pubblica istruzione crei questo motivo di dissapori, di critica e di turbativa delle coscienze dei professori che non vedranno certo di buon occhio un provvedimento che colpisce l'aspettativa di un giudizio univoco.

Per inserire nell'ambito della composizione della commissione un funzionario del provveditorato agli studi, ciò che poteva esser fatto con un provvedimento regolamentare, si innova in una materia delicatissima che è sempre stata causa di turbamento della vita della scuola.

Ritengo quindi che si debba meditare a lungo su questo articolo 8, onde la Commissione non approvi un provvedimento che non giova a snellire i concorsi ed a garantire dei risultati univoci.

MARANGONE. Non si può non essere d'accordo su provvedimenti che si propongono un decentramento amministrativo. È un concetto generale che corrisponde alla costituzione del nostro Stato, repubblicano e regionale. Tale decentramento deve però avvenire, è giusta l'osservazione dell'onorevole Pitzalis, quando vi siano le condizioni perché possa essere attuato.

Mi corre, qui, l'obbligo di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su di un disegno di legge che si riferisce alla organizzazione dei provveditorati agli studi e della amministrazione dell'antichità e belle arti, disegno di legge presentato al Senato già da parecchio tempo e la cui approvazione doveva precedere il decentramento di cui trattiamo. In quella sede avremmo potuto ovviare alle giuste osservazioni dell'onorevole Pitzalis.

Solo approvando prima una disposizione di riordinamento generale dei provveditorati agli studi potremo poi disporre le logiche e necessarie provvidenze di decentramento amministrativo, appunto perché presso i provveditorati avremo gli strumenti adatti per poter far fronte alle nuove esigenze.

Scendendo all'esame degli articoli debbo soffermarmi sull'articolo 2, che riguarda i ricorsi di insegnanti supplenti. La materia dei ricorsi è materia delicata; l'insegnante supplente può trovarsi di fronte a questioni di carattere importante ed una decisione negativa può influire su tutta la sua carriera a venire.

PRESIDENTE. Non gli è preclusa alcuna possibilità di ulteriore ricorso, secondo la consueta procedura.

MARANGONE. Debbo poi fare delle osservazioni di carattere generale sull'articolo 8. Ci troviamo di fronte, ad alcune innovazioni che si riferiscono agli esami di concorso. Tutto sarebbe facile se, come nei paesi scandinavi, ad un concorso per sette posti si presentassero tre candidati; ma nel nostro paese ad un concorso per 17 cattedre negli istituti magistrali si presentano 4.500 concorrenti e, pur ammettendo che solo la metà superino le prove scritte, chiunque abbia pratica ed esperienza può avvertire che non è decentrando, con commissioni in sedi diverse, che si risolve il grosso problema dei concorsi. Se è giusto il concetto espresso dall'onorevole Pitzalis della unicità del concorso e della commissione, questo, in realtà, non si verifica mai.

Quando sostenni l'ultimo esame, a Roma, vi erano tre sottocommissioni; venne un bidello che divise i nomi dell'elenco e determinò l'assegnazione alle commissioni; fui assegnato a quella di centro e quel giorno in quella commissione, fui solo io ad essere promosso; per fortuna, perché il commissario aprì la *Divina Commedia*, lesse due versi, mi domandò cosa vi era prima e cosa vi era dopo. Io, per caso, la avevo riveduta la sera prima ed indovinai.

Nella sottocommissione che stava a destra, nello stesso giorno vi fu il 98 per cento di promossi ed il 50 per cento nella terza sottocommissione.

Dove è la unicità della commissione di esame? Non esiste. Ed è chiaro che non si possono fare dei concorsi a questo modo.

PITZALIS. Ciò si verifica anche nella maturità classica.

MARANGONE. Per quanto riguarda poi la composizione di queste commissioni debbo

anche osservare che, se non viene aumentato il compenso, sarà difficile che professori universitari si sacrificino ad interrogare per intere giornate. L'attuale compenso non consente di pagarsi l'albergo ed il vitto. Ci sono continue rinunce a questi incarichi; si parla di presidi e di professori di ruolo che si ammalano durante lo svolgimento degli esami e vengono sostituiti da professori non di ruolo così che, colleghi non promossi esaminano altri colleghi.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Lo escludo.

MARANGONE. Non può escludere però che vi siano sostituzioni durante il corso degli esami.

Vi è, poi, un altro fatto particolare: quello delle discipline affini. Quando esamineremo quel punto, proporrò la soppressione della parola « affini ». Nella cultura non vi sono generi affini. Vi può essere una materia, cosiddetta affine, che il professore disconosce completamente e sulla quale non può esprimere un giudizio.

Sarei d'accordo sul numero delle sedi di concorso in modo da non far sostenere eccessive spese ai colleghi non di ruolo della scuola, ma mi sorge il dubbio che una volta decentrate queste sedi, si corra poi alla ricerca della sede migliore, si cominci cioè a giudicare che alla sede di Napoli si può avere un sei più facilmente che a Milano o a Padova, per esempio, e d'altra parte non si può stabilire la sede di concorso, in base alla residenza del candidato perché la scelta della sede viene fatta da lui stesso.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Faccio notare che i nomi dei professori vengono resi noti dopo la chiusura dei termini e questa è una sicurezza per la scelta della sede.

MARANGONE. Si parla oggi della fuga degli ingegni migliori dalla scuola; si insiste e insisteremo anche in sede di ordinamento giuridico sul grosso problema del reclutamento del personale della scuola. Sarebbe ottima cosa per noi adottare il sistema francese, che pur semplificando, dà sostanziali garanzie. In Francia quando si son compiuti due anni di corsi speciali presso la scuola dove si intende insegnare, si ottiene un diploma e si è ammessi all'insegnamento. La laurea è sempre abilitante e il professore « straordinario » diventa « ordinario » dopo l'esperienza diretta dell'insegnamento. Dovremmo però modificare tutto il sistema di reclutamento, perché Dio solo sa la pena di tutti questi concorsi tra stabilizzati e non stabilizzati, di persone che concorrono quattro, cinque, sei volte per un posto.

Volevo dire, per concludere, che non è con le innovazioni proposte che si risolve il problema. Esso va risolto modificando completamente il sistema di esami. Non discuto delle prove scritte, sono quelle che sono e una valutazione su uno scritto è sempre un fatto concreto. Ci sono anche garanzie sufficienti perché non vi siano trucchi e perché non si possa riferirsi a chi correggerà il lavoro, ma nell'esame, signor Presidente, onorevole sottosegretario, occorre che ci richiami alle disposizioni che il Ministero di continuo emana ed insiste ad emanare per gli esami di diploma o di licenza della scuola superiore. Il contatto con il candidato non consiste nel domandare una data che non ha importanza; non occorre che il commissario esaminatore domandi al candidato, e questi sappia, in che giorno ed in che ora è morto il padre di Carlo V. Si dovrebbe, durante l'esame di concorso, insistere su quelli che sono i testi che il candidato porta come preparazione e che debbono essere i testi indicati dal Ministero. Se concorro ad un telequiz qualsiasi, ad un telequiz musicale, indico i testi e ciò mi consente di contestare qualche giudizio sulla risposta. Il candidato dovrebbe avere delle indicazioni sui testi, già dalla commissione e dal Ministero e dovrebbe dire: questi sono i testi sui quali mi sono preparato e su di essi si faccia un effettivo esame di concorso.

Anche la lezione si effettua secondo criteri puramente accademici; viene data il giorno prima per il giorno seguente. La prova di accertamento deve essere una prova di accertamento definitivo sulla cultura e sulla memoria, ma non delle piccole date, e delle piccole cognizioni.

Per arrivare a questo occorre però anche che gli esaminatori abbiano un adeguato trattamento economico, così da poter accedere con la necessaria tranquillità a questa fatica, e occorre che gli esaminatori medesimi siano di provata cultura e diano veramente la sicurezza che, quando un candidato è bocciato, non lo sia su un particolare ma per la sua preparazione collettiva.

È un problema così complesso che non credo possa essere risolto con un articolo innovatore messo in una legge di decentramento amministrativo.

RUSSO SALVATORE. Sono favorevole alla prima parte del provvedimento, quella che riguarda il decentramento, e debbo dire che mi sono sempre meravigliato che il professore potesse chiedere al provveditorato i suoi congedi, mentre il bidello doveva rivol-

gersi anche per pochi giorni al Ministero.

Circa l'attrezzatura dei provveditorati agli studi, di cui ha parlato il collega Pitzalis, so che vi sono dei disegni di legge per il potenziamento di questi enti; cerchiamo di portarli avanti. Il fatto però che tali uffici finora non siano stati potenziati non è sufficiente per far accantonare il provvedimento sul decentramento. D'altra parte mi domando anche che cosa stiano a fare le decine e decine di maestri elementari comandati presso i provveditorati.

E passo ora, senz'altro, all'articolo 8.

Comprendo bene che si è voluto, con detto articolo, evitare quei concorsi mastodontici che abbiamo avuto in Italia in questo dopoguerra e di cui si erano avute le prime avvisaglie anche nel primo dopoguerra.

Ora, poi, abbiamo avuto dei concorsi che non finiscono mai.

Tengo subito a dire che è bene che questo provvedimento sia stato devoluto al Parlamento e non sia stato considerato materia di regolamento. Esso risponde precisamente alla volontà di snellire, ha un carattere un po' pratico.

In quanto alla unicità di criteri di cui ha parlato l'onorevole Pitzalis, mi unisco all'onorevole Marangone per osservare che abbiamo le sottocommissioni per le quali già si era lamentato l'inconveniente della mancata unicità di criteri.

Quanto poi all'altro pericolo che tutti si avviino verso le commissioni più indulgenti, debbo dire che questo pericolo non vi è perché la composizione delle commissioni viene conosciuta dopo la scelta della sede, a meno che qualche città non si crei la fama, come succede per la scuola media, di una certa larghezza per tutti.

Certo che quando in Italia ci sarà un ordinamento regionale, mi auguro che avremo i concorsi per la scuola media su base regionale; ma oggi questo non è possibile.

Desideravo inoltre fare una raccomandazione, diretta specialmente al rappresentante del Governo: noi con tutti questi concorsi allontaniamo per anni interi dall'insegnamento un gran numero di bravi insegnanti. È un gravissimo inconveniente.

Un'altra osservazione riguarda la scelta dei commissari per i concorsi. Questa scelta oggi si fa in base a raccomandazioni: ci sono professori che sono sempre commissari e questi commissari arrivano perfino ad avere una casa a Roma appunto perché permanentemente chiamati a tutti i concorsi. Desidero raccomandare al Governo perché si faccia una

scelta più accurata di questi commissari, in modo che ci sia un certo avvicendamento. Si sono scuole che sono private continuamente dei migliori insegnanti, perché questi si trovano sempre a Roma impegnati nei diversi concorsi.

GREZZI. Dirò subito che per i primi sette articoli sono favorevole. È vero che i provveditorati non sono attrezzati per le nuove mansioni previste dalla legge, però non è il caso di attardarsi a considerare se prima dobbiamo attrezzare gli uffici oppure effettuare il decentramento o se dobbiamo fare le due cose contemporaneamente. Sarà cura dell'amministrazione centrale di mettere gli uffici in condizione di funzionare. Dunque, per la prima parte, cioè per i primi sette articoli, sono d'accordo per l'approvazione le più sollecita.

Le mie perplessità vengono fuori per quanto concerne l'articolo 8. La materia dei concorsi in Italia è argomento sul quale la Commissione potrebbe disquisire per mesi interi. Sappiamo come vanno le cose: un giovane, superato l'esame di laurea, dopo alcuni anni di insegnamento è costretto a partecipare ad un esame di abilitazione che qualche volta è più difficile dello stesso esame di laurea. Poi, deve aspettare il concorso. E così un giovane sta dieci, dodici anni ad insegnare e non è ancora sistemato.

Va bene quanto si è detto sui concorsi centrali e quelli decentrati; su ognuna di queste posizioni c'è da discutere. Mi pare però che in una legge di decentramento amministrativo non sia il caso di inserire questo articolo 8 che apre il capitolo della discussione sui concorsi. Penso che si potrebbero approvare i primi sette articoli stralciando il numero 8.

Se poi vogliamo discutere tutta la questione dei concorsi, tanto di guadagnato. Ma è evidente che ciò non si possa fare sull'articolo di una legge, che riguarda sostanzialmente altra materia.

LIMONI. Mi pare che il disegno di legge al nostro esame cada opportuno a proposito di quello che da più parti e più volte si è auspicato cioè di non far confluire per l'approvazione e la decisione finale tutti i provvedimenti all'amministrazione centrale. Per esempio il provvedimento per un aumento periodico di stipendio o lo scatto per la nascita di un figlio. Abbiamo più volte auspicato questo decentramento amministrativo, burocratico, e perciò il disegno di legge si inquadra bene in questo auspicio. Non avrei i dubbi che sono stati avanzati dal collega

Pitzalis per quanto riguarda la capacità, o meglio, la possibilità da parte degli uffici periferici — compresi i provveditorati — di attendere ai nuovi adempimenti, anche perché molti di questi sono già devoluti ai provveditorati i quali inviano i loro provvedimenti al Ministero perché siano sottoposti a una revisione (non sappiamo quanto accurata) da parte di quei funzionari.

Mi pare che affidare definitivamente i provvedimenti agli organi periferici, significhi investire quelle amministrazioni di alto senso di responsabilità e allontanare le tentazioni di scaricare le decisioni all'autorità centrale.

Comunque, non ritengo che si aggraverà di molto il lavoro per i provveditori o per i rettori delle università, se costoro invece di mettere la firma per la trasmissione di un provvedimento ai superiori organi, pongono la firma su decisioni definitive.

L'articolo 8 invece non mi convince. Questi concorsi che hanno per loro intrinseca natura il carattere di concorsi nazionali, se espletati regionalmente vedrebbero infranta la unicità dell'esame. È vero che così come si fanno oggi è mancata questa unicità, ma si tratta di un problema da risolvere.

A mio giudizio l'articolo 8 del disegno di legge dovrebbe essere stralciato e costituire materia di serio esame per una definitiva soluzione aderente alla realtà pratica.

Se il sistema di composizione delle commissioni e il loro lavoro potevano essere codificati così un tempo, quando i concorrenti non erano migliaia ma centinaia, oggi che ad ogni concorso si affacciano migliaia e migliaia di concorrenti bisognerà provvedere in maniera diversa dal passato.

L'anno scorso ho voluto assistere ad esami di abilitazione in un liceo di Roma. Le commissioni erano, mi pare, cinque. I concorrenti in una medesima giornata venivano divisi (con quel taglio degli elenchi o con sorteggio) per le diverse commissioni ed era veramente una cosa curiosa vedere quali disparati esiti davano gli esami di quella giornata. C'erano delle commissioni che concludevano col 90 per cento dei candidati promossi; altre col 15 per cento, altre col 25 per cento. Ora, che dovesse accadere sempre che da una parte andassero i ben preparati e dall'altra i malpreparati, è curioso.

Se poi ascoltavo — e ne ho ascoltate parecchie — le domande che venivano fatte, era qualche cosa di veramente sconcertante: non è vero che si accertava la capacità di insegnare e la preparazione culturale; si andava invece alla ricerca della rarità, della curio-

sità che può essere nota all'esaminatore il quale abbia fatto uno studio particolare su un dato periodo storico o su un autore. Gli esami non possono, non devono essere fatti in quella maniera.

In ogni modo, siccome ritengo che tutta la materia debba essere oggetto di una revisione profonda, direi che questo articolo 8 sarebbe da espungere.

DE GRADA. Dirò molto brevemente la mia opinione perché mi pare che la discussione sia ormai matura.

Concordo sull'approvazione dei primi sette articoli e mi sembra che alle disposizioni in essi contenute si sarebbe potuto provvedere già prima d'ora poiché si tratta di richieste che le categorie insegnanti hanno già da molto tempo avanzato. Esse, infatti, si trovano spesso nella condizione di dover fare pressione sul Ministero per questioni che riguardano la propria attività e la propria vita quotidiana. Il fatto che tutta questa materia sia decentrata è, a mio parere, anche un incoraggiamento ad una moralizzazione del settore; quando si è più vicini all'attività ed alla vita degli insegnanti, si è anche nella condizione di poter meglio provvedere ed in modo molto meno precario.

Per quanto riguarda la grossa questione delle attrezzature voglio aggiungere che non ritengo esatta l'obiezione che i provveditorati, oggi, non sarebbero in grado di sopperire ai nuovi compiti che del resto rientrano nelle loro funzioni; se non sono in grado di sopperire, si impone allora un rafforzamento di questi uffici che può avvenire anche con un certo decentramento della stessa burocrazia ministeriale. Non vedo perché si possa far arrivare a Roma un funzionario, mentre non lo si possa spostare da Roma per inviarlo in altra sede; l'ideale così radicato della romanizzazione non mi sembra un mito che meriti di essere mantenuto.

Per quanto riguarda l'articolo 8, non ho le preoccupazioni circa la non unicità dei concorsi che sono state qui avanzate. Dal momento che esistono le sottocommissioni, non esiste l'unicità e anche oggi non tutti i candidati si presentano di fronte alla stessa commissione. Non vedo perché non vi debba essere lo stesso grado di unicità quando queste commissioni invece di risiedere in due stanze diverse in una stessa città, risiedono una a Milano ed una a Napoli.

Vi è però un'altra ragione che milita a favore del decentramento delle commissioni. Il candidato che si sposta dalla propria città e dalla propria regione si trova in condizioni

di spirito molto più difficili di un altro che affronti serenamente un esame nel suo ambiente.

Debbo però dire che non mi sembra giusto, come hanno del resto osservato anche altri colleghi, che una questione di tale importanza sia inserita in una legge che tratta altri problemi così che l'articolo che di essa si occupa viene a pesare più di tutti gli altri. Ritengo quindi che questa debba essere materia, magari urgente, di un disegno di legge a parte da discutere eventualmente in occasione degli stati giuridici.

Concludendo: sono d'accordo su tutto quanto significa decentramento e sull'urgenza dei provvedimenti che qui si invocano; non sono d'accordo, invece, sul fatto che un articolo dell'importanza dell'articolo 8 venga inserito in un disegno di legge come il presente: ritengo inoltre che una parte della materia trattata sia materia di stato giuridico.

BADINI CONFALONIERI. È evidente che nessuno, più dei liberali, può essere favorevole ad un decentramento amministrativo, soprattutto quando si tratta di un decentramento come quello proposto.

Vorrei aggiungere un mio ricordo personale. Nel 1947 ero al Ministero della giustizia e trovai che il Ministro, e per delega il sottosegretario, era obbligato a firmare il trasferimento di un cancelliere da un comune al comune vicino. Tanto il Ministro che il Sottosegretario, firmano sulla sigla che è stata precedentemente posta sul foglio e a sua volta questa sigla è posta in base ad un altro foglio da altri siglato. Si dava così la responsabilità alla autorità centrale, ma firmando in dieci, nessuno si assume la responsabilità effettiva.

Con il decentramento proposto, invece, si danno delle responsabilità effettive.

Non dobbiamo però sottovalutare il problema dei mezzi; dobbiamo dare ai Provveditorati agli studi, i mezzi per assolvere ai nuovi compiti che vengono loro affidati, altrimenti, invece, di accelerare il lavoro, rischiamo di prostrarlo oltre la misura attuale che è già eccessiva.

Concordo, quindi, sulla impostazione dei primi sette articoli. Non concordo invece sull'articolo 8.

L'osservazione fatta dal collega De Grada non mi ha convinto. È vero che vi sono delle sottocommissioni, ma esse rispondono verso la commissione sulla base di criteri unitari o, quanto meno, questa unicità di criteri dovrebbe esservi. Creando molte commissioni questa unicità di criteri non vi è più.

Vorrei poi riferirmi allo spirito della Costituzione, precisamente, all'articolo 97 che dice che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Lo spirito di questa disposizione è da rintracciarsi nella unitarietà di criteri per l'accesso all'impiego, unitarietà che non riscontro nell'articolo 8 così come esso è redatto. Con questo non voglio dire che non si possa trovare il modo di non trasferire a Roma tutti i candidati; sono nemico del mito dei fatali colli intesi come un misticismo antistorico. Comunque non è questo un argomento da trattare nel presente provvedimento né — e qui desidero essere molto chiaro — di regolamento da parte del Ministero.

Vedrei con piacere la discussione di una legge sui concorsi. Sappiamo tutti che c'è qualcosa che non funziona, siamo d'accordo sulle richieste mnemoniche, possiamo benissimo esaminare a fondo tutto il problema trattandolo come un argomento particolare. Studiamolo, troveremo una formula, una soluzione che non può essere però trovata attraverso l'articolo 8 di questa leggina che il presidente dichiara non di soverchia importanza.

Propongo quindi di stralciare l'articolo 8 e di pregare il Ministero di farsi parte diligente per sottoporci anche questa, direi, quasi deontologia dei pubblici concorsi.

BALDELLI. Mi pare sia ormai chiaro che il provvedimento deve essere scomposto in due parti, una costituita dai primi sette articoli, l'altra dall'articolo 8.

Se non ho mal compreso, l'onorevole De Grada riterrebbe che le norme contenute nei primi sette articoli dovrebbero esser viste nel quadro dello stato giuridico nel quale dovrebbero essere incluse. Non sono d'accordo. Sono d'accordo invece nel discutere, eventualmente, detto articolo 8, in sede di stato giuridico.

DE GRADA. No, ho detto che l'articolo 8 è materia di stato giuridico.

BALDELLI. Bene. Se mi dovessi soffermare sulle osservazioni fatte a proposito dell'articolo 8 dovrei notare che esso rappresenta un peggioramento del meccanismo dei concorsi rispetto all'attuale situazione che pure ha molti difetti. Oltre alla violazione di un disposto costituzionale, vi vedo un deterioramento dato dal fatto che mentre oggi è possibile appellarsi all'obbligo di una unitarietà di indirizzo, domani non vi sarebbe nemmeno la possibilità di riferirsi a questo obbligo, per cui dieci sedi finirebbero per dar luogo a dieci indirizzi diversi e a dieci situazioni completamente diverse.

Sul problema della dislocazione, è stata giustamente adombrata la possibilità di un provvedimento di invio nelle dieci sedi, delle sottocommissioni, naturalmente con tutte le riserve che anche io faccio per quanto da altri colleghi è stato denunciato e che indurrebbe a gravi considerazioni.

Dobbiamo approvare i primi sette articoli, anche se momentaneamente i provveditori agli studi non fossero in condizioni di poter attendere alle nuove mansioni, perché altrimenti seguitaremmo a mantenere insoluti dei problemi per mancanza di mezzi e di personale.

È al Senato il disegno di legge n. 992 che prevede proprio l'aumento degli organici. È sperabile che l'esame di detto provvedimento venga effettuato con la celerità che occorre perché la legge venga approvata e fornisca anche il personale necessario ai nuovi compiti. Il disbrigo di numerose pratiche che comportano seri danni alle categorie amministrate dalla scuola, si svolge in maniera del tutto insoddisfacente. Il numero delle pratiche che vengono evase con ritardo, e non pratiche come ricostituzioni di carriera ma, i provvedimenti più elementari, è notevole. La sensibilità dell'onorevole Elkan è stata rilevante a questo riguardo e lo voglio dire in questa sede e in questa occasione, perché sento che la Commissione deve sostenere l'azione che egli va svolgendo affinché gli uffici corrispondano ai bisogni. Non rilevo carenze specifiche, però quando sento parlare di organici e poi mi rendo conto di come si svolgono certi servizi, dubito che il problema si possa risolvere soltanto in sede di organici perché credo vi sia anche un problema di rendimento del quale dovremmo forse anche tener conto.

CAIAZZA. Condivido l'opinione dei colleghi che hanno richiesto lo stralcio dell'articolo 8, come condivido il parere di coloro che sostengono che, per quanto riguarda i primi sette articoli si debba approvare il disegno di legge.

Ho preso la parola per esprimere un augurio, che, cioè, tutta la materia dei concorsi venga riveduta e si pensi soprattutto — e questo è un mio pensiero che può apparire strano — a disciplinare meglio la questione degli esaminatori. Oggi assistiamo ad un turbamento, nella scuola, proprio per l'assenza prolungata dei professori dall'insegnamento, assenza che si verifica specialmente nelle ultime classi di liceo proprio da parte dei professori di materie fondamentali, quando si deve produrre il massimo sforzo per la pre-

parazione agli esami di maturità, e ciò per la durata di mesi e mesi. I giovani vengono, così, abbandonati a supplenti improvvisati, non sempre all'altezza del compito. Penso sarebbe il caso, per ovviare a questo inconveniente, di creare un albo di esaminatori costituito da professori da collocare fuori ruolo per un periodo che può anche essere indeterminato. Un albo di esaminatori, costituito in modo tale e con un trattamento adeguato da consentire ai suoi componenti di svolgere la loro specifica funzione. Saneremmo così le piaghe denunciate, daremmo una specie di indirizzo ai concorsi, appronteremmo uno strumento che reputo utile proprio ai fini di una buona scelta che deve essere fatta dall'amministrazione per dotare la scuola di ottimi insegnanti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio vivamente tutti coloro che sono intervenuti nella discussione ed hanno richiamato la nostra attenzione sugli aspetti particolari della legge in esame: una parte della quale riguarda il puro e semplice decentramento della attività dei Provveditori agli studi, parte che da tutti è stata considerata quanto mai positiva.

A tale proposito comunico — e la Commissione di certo ne sarà informata — che il disegno di legge n. 992 in discussione al Senato, che intende venire in soccorso alle maggiori attività che finiranno col competere ai Provveditori, aveva subito una battuta di arresto perché la D.I.R.S.T.A.T. si è opposta a certi emendamenti, ma oggi, alla presenza del Ministro, la discussione è stata ripresa con l'impegno di giungere, possibilmente entro la settimana all'approvazione del testo presentato dal Ministero, quindi senza emendamenti che possano turbare una certa eguaglianza di trattamento delle diverse amministrazioni. Vi è poi l'altro aspetto del disegno di legge, quello riguardante l'articolo 8 e poiché sono state fatte delle critiche, pur se velate, al comportamento della Commissione del Senato che ha approvato in prima lettura l'articolo suddetto, debbo comunicare, per la storia del provvedimento, che quando esso venne discusso il 6 luglio 1960, al Senato, i sette primi articoli vennero approvati rapidamente e con pochi emendamenti. Quando si giunge all'articolo 8, si svolse un'ampia discussione; i senatori Granata, Donini e Macaggi, manifestarono dubbi circa l'opportunità delle norme contenute nell'articolo stesso per il decentramento dei concorsi; il senatore Do-

nati, associandosi alle perplessità già manifestate, ne propose lo stralcio al fine di esaminare il problema in sede di definizione dello stato giuridico degli insegnanti. Quindi, anche allora, si pensò che l'argomento si potesse discutere in modo più aderente al tema, in occasione del dibattito sullo stato giuridico degli insegnanti. Ma su intervento del rappresentante del Governo, le perplessità non ebbero seguito e la legge venne approvata.

Gli argomenti oggi portati contro l'articolo 8 sono tuttavia argomenti molto solidi e tali da non poter lasciare indifferente il rappresentante del Governo, il quale dalla sua esperienza della scuola trae il riconoscimento della loro validità.

Come la Commissione sa, io assisto ai lavori della Commissione del Senato, essendo destinata a questa Commissione la mia collega Badaloni oggi indisponibile e che io, quindi, sostituisco. Appena saputo che avrei dovuto sostituirla mi sono informato sull'articolo 8 che, già alla prima lettura, avevo avvertito entrare con una certa pesantezza in un disegno di legge piuttosto leggero. Notevole la giustificazione addotta dalla Direzione competente del Ministero, nel senso che si era inteso consentire il decentramento di una Commissione centrale; che non vi sarebbe, quindi, alcuna innovazione se non nella parte amministrativa a sussidio delle commissioni decentrate; che, così come oggi vige il sistema di creare una commissione centrale con molte sottocommissioni, per lo meno tante quante sono necessarie per il gran numero dei concorrenti, con la nuova disposizione si lavorerebbe con una commissione centrale, che sarebbe la commissione pilota e le commissioni periferiche (necessario il titolo di commissioni per giustificare la loro presenza nelle sedi stabilite) decentrate ma con unico esame e con unica impostazione. Quello che avviene per le prove scritte, per cui pur essendo unico il concorso si può sostenere la prova presso le sedi scelte dal candidato, così potrebbe avvenire per le prove orali con la stessa unicità.

Naturalmente contro questa impostazione, rimane la lettera dell'articolo 8 che parla di tante commissioni esaminatrici e non di sottocommissioni e che, al posto del presidente dell'unica commissione, pone il comitato di presidenti, cioè tanti presidenti quante sono le commissioni decentrate.

Questo è l'aspetto più pericoloso del provvedimento per cui io, convinto delle argomentazioni addotte e nella speranza di poter

riprendere la materia delicatissima dei concorsi appunto durante lo svolgimento del dibattito sullo stato giuridico, accetto di stralciare l'articolo 8, perché mi sembra, inoltre, che tale sia la richiesta generale della Commissione.

Sui concorsi, problema qui non ampiamente ma acutamente esaminato, potrei dilungarmi, ma credo che ciò non sia pertinente all'argomento all'ordine del giorno; oggi siamo in questo campo, in uno stato patologico; tuttavia, come è noto, con provvedimenti già predisposti e che saranno accolti dal Consiglio dei ministri, si sta compiendo un'ampio sfolgimento dei possibili aspiranti a concorso, per cui 40 mila professori verranno assunti in ruolo in modo facilitato. Con questo, i concorsi dei prossimi anni saranno ridotti alle loro reali proporzioni, per cui si avrà un numero di cattedre non eccessivo, ma anche un numero di concorrenti non sproporzionato. Non si verificherà più il caso di concorsi per 13 mila cattedre con la partecipazione di 20-30 mila concorrenti che, portati tutti a Roma creano grossi problemi di carattere organizzativo.

È proprio per le considerazioni che ho esposto che accetto di stralciare l'articolo 8 con la speranza che ciò possa facilitare la rapida approvazione degli altri sette articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per le sue positive dichiarazioni.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ferme restando le vigenti norme sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai provvedimenti concernenti il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico degli Istituti e delle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, sono devoluti alla competenza del Provveditore agli studi, per il personale non insegnante di ruolo a carico dello Stato dei predetti istituti e scuole, i provvedimenti concernenti:

- a) aumenti periodici di stipendio;
- b) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi ed affiliati, marito disoccupato;

c) riconoscimento del servizio civile e bellico ai fini della anticipazione degli aumenti periodici di stipendio;

d) concessione di congedi straordinari, compresi quelli per gravidanza e puerperio;

e) collocamento in aspettativa, salvo il caso del prolungamento eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 70 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) collocamento a riposo per limiti di età;

g) liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono definitivi.

(È approvato).

ART. 2.

I Provveditori agli studi decidono in via definitiva sui ricorsi, proposti avverso provvedimenti dei Capi d'istituto, concernenti gli insegnanti supplenti e il personale non insegnante non di ruolo, a carico dello Stato, in servizio negli istituti e scuole di cui all'articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

I provvedimenti concernenti l'attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, nonché la concessione delle quote di aggiunta di famiglia per contratto matrimonio e per nascita di figli nei riguardi dei personali di cui agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e dell'articolo 1 della presente legge, amministrati con ruoli di spesa fissa, rientrano nella competenza degli Uffici provinciali del Tesoro, che li adottano ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

I predetti provvedimenti, se riguardano personale non insegnante di ruolo appartenente ad istituti o scuole di istruzione secondaria dotati di autonomia amministrativa, sono di competenza del Provveditore agli studi.

(È approvato).

ART. 4.

I trattamenti di missione e di trasferimento per i personali indicati agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e all'articolo 1 della presente legge sono liquidati dai Rettori delle Università, dai direttori degli istituti di istruzione superiore e dai Provveditori agli studi, a seconda della rispettiva competenza, in conformità del disposto dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado, dotati di personalità giuridica, alle opere universitarie, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, l'autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del Prefetto della provincia nella quale ha sede l'Ente, su proposta del Rettore dell'Università o del Direttore dell'Istituto superiore, ovvero del Provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

« Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti *mortis causa*, il Prefetto della provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai successibili *ex lege* mediante avviso *ad opponendum* da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del Regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

« Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.

« Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne la autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per la accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.

« I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di

donazioni, eredità o legati in favore di Università o Istituti di istruzione universitaria o di corsi universitari sono emanati dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto d'istruzione superiore.

« I regolamenti relativi ai premi o borse di studio o a posti di studio istituiti presso Collegi universitari, dotati di personalità giuridica, sono approvati dal Presidente del Consiglio di amministrazione dei Collegi medesimi.

« I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri Istituti ed Enti sono approvati dal Provveditore agli studi.

« I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

La Commissione I, nell'esprimere parere favorevole, ha formulato le seguenti osservazioni:

« Nell'articolo 5, quinto comma, verosimilmente l'espressione non è del tutto felice, « eredità o legati in favore di... corso universitario »; essa deve intendersi nel senso di eredità o legato disposto a favore di una università o istituto superiore per l'istituzione di un determinato corso universitario ».

L'osservazione mi sembra giusta e pertanto sono dell'opinione che le parole « o di corso universitario » al quinto comma, vadano soppresse in quanto i corsi universitari non hanno personalità giuridica e quindi non possono acquistare o ereditare. È logico invece che saranno sempre possibili dei legati alle Università per l'istituzione di un corso universitario.

Pongo in votazione l'articolo 5, con la soppressione delle parole « o di corso universitario », al quinto comma, quinto alinea.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 6 e 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

Sono devoluti alla competenza dei Rettori e dei Direttori nei confronti degli assistenti, tecnici e ausiliari incaricati nelle Università

e Istituti di istruzione superiore i provvedimenti concernenti:

a) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi e affiliati, marito disoccupato;

b) congedi per gravidanza e puerperio.

Nei confronti del personale delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, inquadrato nelle categorie d'impiego statale non di ruolo a norma degli articoli 1 e 14 della legge 21 marzo 1958, n. 287, sono devoluti ai Rettori, oltre ai provvedimenti di cui al precedente comma, quelli concernenti:

a) aumenti periodici di stipendio;

b) mantenimento del rapporto d'impiego nei casi di assenza dal servizio per malattia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

c) sospensione cautelare dal servizio a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e concessione di assegni alimentari;

d) cessazione dal servizio e eventuale conseguente liquidazione dell'indennità di licenziamento.

I provvedimenti disposti ai sensi del primo comma e delle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo sono definitivi.

(È approvato).

ART. 7.

Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con i precedenti articoli 1 e 3, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Le medesime funzioni sui provvedimenti indicati nell'articolo 6 sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti specificati nel primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Per i concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di ogni ordi-

ne e grado il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare tante commissioni esaminatrici quante sono le sedi di esame, stabilite nel bando, nelle quali si svolgeranno le prove scritte, grafiche, pratiche ed orali. Tali sedi non potranno essere in numero maggiore di dieci.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le commissioni esaminatrici sono costituite ciascuna di tre membri: un professore universitario di ruolo o fuori ruolo, con funzioni di Presidente; due presidi o professori di ruolo di scuole secondarie statali in attività di servizio o a riposo. I componenti delle commissioni vengono scelti fra coloro, che insegnino, o abbiano insegnato, le stesse discipline o discipline affini a quella della cattedra per la quale viene bandito il concorso.

Le mansioni di Segretario di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Per gli adempimenti amministrativi concernenti l'espletamento dei concorsi, le discipline o discipline affini a quelle della collaborazione dei Provveditori agli studi.

Il tema di ciascuna prova scritta e grafica è unico per tutte le sedi e viene scelto da un comitato composto dai Presidenti delle commissioni dei singoli concorsi, che si riunisce a tal fine presso il Ministero della pubblica istruzione entro otto giorni prima dell'inizio delle prove.

In tal riunione il Comitato stabilisce altresì i criteri per la valutazione delle prove di esame e dei titoli. Quando se ne ravvisi la necessità ai fini del coordinamento delle operazioni di concorso, il Comitato può tornare a riunirsi presso il Ministero anche durante lo svolgimento dei lavori delle commissioni.

Dopo l'espletamento delle prove di esame, il Comitato dei Presidenti si riunisce presso il Ministero, per procedere alla valutazione dei titoli, limitatamente ai candidati, che abbiano riportato nelle prove di esame la votazione totale minima di sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova e per compilare le graduatorie uniche: in tali adempimenti il Comitato è assistito da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con funzioni di segretario.

Nulla è innovato alle altre disposizioni in materia di concorsi a cattedre nelle scuole e

negli istituti di istruzione secondaria, in quanto siano compatibili con le norme del presente articolo ».

La Commissione è concorde nello stralciare dal disegno di legge questo articolo 8, perché se ne discuta separatamente. Il Governo si è dichiarato favorevole alla proposta di stralcio.

Pongo allora in votazione la proposta di stralciare l'articolo 8.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato, a scrutinio segreto.

L'articolo 8 sarà trasmesso alla Segreteria della Camera, perché lo stampi come provvedimento autonomo, il cui titolo potrebbe essere: « Norme per la nomina delle commissioni esaminatrici per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Lo discuteremo, eventualmente, in connessione con il disegno di legge sullo stato giuridico dei professori di scuola secondaria.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge e dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore PICARDI ed altri: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi a posti di direttore didattico governativo B/4, A/2 e B/3 banditi a norma degli articoli 9, 4 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e dei decreti ministeriali 27 luglio 1948, e 24 luglio 1950 » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2647):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale per l'educazione

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

marinara » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2690):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2401):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro assorbita nella proposta di legge senatore Picardi ed altri n. 2647, la proposta di legge De Capua ed altri n. 1761. Dichiaro

inoltre stralciato, dal disegno di legge n. 2401, l'articolo 8, che diverrà il disegno di legge n. 2401-bis.

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, D'Ambrosio, De Grada, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Grilli Antonio, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI